



COMUNE DI VILAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
DI CUI D.LGS. N. 360/1998**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2023)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16/06/1998, n. 191 - dall'art. 1 D-Lgs. 28/09/1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13/05/1999, n. 133 e dall'art. 6 comma 12 L. 23/12/1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27/12/2006.

3. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.

4. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi. 5. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Villafranca Sicula, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Villafranca Sicula, alla data 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Determinazione dell'imposta

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, calcolato ai fini IRPEF, l'aliquota d'imposta, al netto degli oneri deducibili.

2. E' obbligatorio il versamento se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 Deliberazione dell'aliquota

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.

2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.

3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. L'aliquota è applicata nella misura dello 0,8%.
5. La deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 13 ,comma 15 e 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i. 6. In caso di mancata pubblicazione della delibera sul sito sopra richiamato , si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6 Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato direttamente al comune secondo le modalità stabilite dal Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 c. 143 L 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Il versamento dovrà essere effettuato in acconto e a saldo.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3 D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.

Art. 8 Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., il Funzionario Responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso coincide con il titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Finanziaria.

Art. 9 Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 il 01/01/2023.